

TI_GERICHTE 15.2004.192 vom 19. Oktober 2004

TI Tribunale d'appello, 2004-10-19, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.2004.192

FR: TI_GERICHTE 15.2004.192 du 19 octobre 2004

IT: TI_GERICHTE 15.2004.192 del 19 ottobre 2004

Regeste

diritto di ritenzione

Volltext

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 01.12.2004 15.2004.192

Incarto n. 15.2004.192 Lugano 1° dicembre 2004 FP/sc/fb In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza composta dei giudici: Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser segretario: Piccirilli statuendo sul ricorso 19 ottobre 2004 di RI1 rappr. da RA1 contro l'operato dell' CO1 nella procedura di ritenzione n. _____ promossa nei confronti della ricorrente da PI1 rappr. da RA2 viste le osservazioni: 26 ottobre 2004 della PI1; 27 ottobre 2004 dell'CO1; esaminati atti e documenti; ritenuto in fatto e considerato in diritto: che la PI1 procede nei confronti della RI1 per l'incasso di un credito relativo a pigioni impagate; che in data 27 maggio 2004 l'CO1, su richiesta delle creditrici, eseguiva l'inventario n. _____ degli oggetti vincolati da un diritto di ritenzione situati sul battello ancorato al porto regionale di Locarno affittato alla RI1; che in data 18 ottobre 2004 la PI1 chiedeva all'CO1 di intervenire a seguito della scoperta dell'asportazione di alcuni oggetti di cui all'inventario di ritenzione n. _____; che l'CO1, con scritto 19 ottobre 2004, intimava alla RI1 l'immediata reintegrazione dei beni asportati; che contro tale decisione insorge la RI1 con atto ricorsuale 19 ottobre 2004, sostenendo di aver asportato i beni in questione per il timore che gli stessi venissero messi a disposizione dalla PI1 ad altri conduttori; che la ricorrente ha tuttavia dichiarato che quanto asportato è a piena disposizione dell'CO1 per un eventuale incanto; che delle osservazioni della PI1 e di quelle dell'CO1 si dirà, se del caso, in seguito; che per l'art. 283 cpv.1 LEF anche prima di cominciare l'esecuzione, il locatore di locali commerciali può domandare l'assistenza dell'ufficio di esecuzione per la provvisoria tutela del diritto di ritenzione; che l'ufficio fa l'inventario degli oggetti vincolati al diritto di ritenzione e fissa al locatore un termine per promuovere l'esecuzione in via di realizzazione del pegno (art. 283 cpv. 3 LEF); che ove tali oggetti siano stati asportati clandestinamente o con violenza, potranno essere riportati, con l'assistenza della polizia, nei locali appigionati o affittati entro dieci giorni dall'asportazione (cfr. art. 284 LEF); che nel caso in cui oggetti iscritti nell'inventario degli oggetti vincolati al diritto di ritenzione siano asportati dai locali appigionati, il locatore può pretendere in qualsiasi momento che essi siano riportati, senza che debbano essere adempiuti i presupposti di cui all' art. 284 LEF (cfr. DTF 104 III 26; Anton K. Schnyder/M. Andreas Wiede, Basler Kommentar zum SchKG Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 67 ad art. 283); che nel caso di specie le parti hanno sottoscritto in data 1° aprile 2001 un contratto di locazione avente per oggetto tutti i locali di un battello ancorato in permanenza al porto

regionale di _____; che, a seguito del mancato pagamento delle pigioni, l'Ufficio esecuzione e fallimenti di Locarno, su richiesta delle creditrice, ha eseguito l'inventario n. _____ degli oggetti vincolati da un diritto di ritenzione situati sul battello ancorato al porto regionale di _____ affittato alla ricorrente; che dopo aver constatato l'asportazione di alcuni beni iscritti nell'inventario degli oggetti vincolati al diritto di ritenzione CO1 ne ha chiesto l'immediata reintegrazione, emanando la decisione impugnata; che l'agire dell'ufficio è quindi da ritenere conforme alla giurisprudenza del Tribunale federale; che il ricorso va pertanto respinto; che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF). Richiamati gli art. 17, 20 a, 283 LEF; 268 CO; 61, 62 OTLEF; pronuncia: 1. Il ricorso 19 ottobre 2004 di RI1, , è respinto. 2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità. 3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, in conformità dell'art. 19 LEF. 4. Intimazione a: – avv. RA1,; – avv. dr. RA2, Comunicazione all'CO1. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza Il
presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.